

Provvedimento del garante privacy a vantaggio delle minoranze

Libro soci più trasparente

Un azionista ha diritto a conoscere i dati degli altri

DI ANTONIO CICCIA

Trasparente il libro soci. Gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l'indirizzo e i dati degli altri soci. Buone notizie, dunque, soprattutto, per i piccoli azionisti. Non c'è nessun ostacolo nel codice della privacy, che non impedisce agli azionisti di poter contattare i soci, anche per tutelare i propri interessi. Il garante della privacy ha formulato il principio in un suo provvedimento (del 26 marzo 2009) a seguito di una segnalazione di un cittadino, cui è stata inibito l'accesso al libro soci di una società, della quale possedeva solo poche azioni. Il piccolo azionista ha in un primo tempo avanzato la sua richiesta sulla base dell'articolo 2422 del codice civile, che attribuisce ai soci il potere di ispezione, che comprende la prerogativa di consultare e di ottenere copia integrale digitale del libro soci, senza che venissero oscurati gli indirizzi dei soci-azionisti. La richiesta era finalizzata alla convocazione dell'assemblea e di esercitare i diritti di denuncia previsti dalla legge.

La società non ha fornito i recapiti, ma solo i nominativi, accampando un presunto divieto previsto dal Codice della privacy e sostenendo che le sarebbe stato impossibile accondiscendere alla richiesta, in quanto questo avrebbe comportato la necessità di ottenere preventivamente il consenso esplicito di quasi 700 mila interessati. Il garante è stato di diversa opinione. La legge sulla privacy, infatti, non impedisce al socio, nell'esercizio del suo potere d'ispezione, di poter accedere ai dati personali e agli indirizzi degli altri azionisti e di ottenere estratti del libro soci a proprie spese. Inoltre l'accesso a tali informazioni, peraltro, essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci. Anche i recapiti dei soci, registrati nel libro dei soci al momento della richiesta di ispezione, devono quindi essere comunicati al socio che ne faccia richiesta, eventualmente ottenendone estratti a proprie spese in occasione dell'esercizio del diritto di ispezione previsto dall'articolo 2422 codice civile, senza che sia necessario il consenso degli inte-

ressati; ciò, anche per consentire l'esercizio del diritto di convocazione all'assemblea (articolo 2367 codice civile) e i diritti di denuncia (articoli 2408 e 2409 codice civile), i quali, per trovare concreta attuazione, presuppongono che i soci possano mettersi in contatto fra di loro e poter raggiungere il quorum di legge.

Il garante si è limitato a una pronuncia dichiarativa, ma non ha potuto ordinare alla società di esibire il libro-soci: il garante non ha tale potere, salvo quando si tratti di dati personali riferiti al soggetto che ha proposto il ricorso o il reclamo. Certamente il piccolo azionista potrà ricorrere all'autorità giudiziaria e farsi forte della pronuncia del garante.

Con altra pronuncia (di cui ha dato notizia la newsletter 322 del 5 maggio 2009) il garante si è occupato di amministratori di condominio e tassa sui rifiuti.

Nel caso specifico un condomino ha avvisato l'amministratore dello stabile che avrebbe provveduto in proprio alla denuncia al comune di occupazione dei locali ai fini della tariffa sulla raccolta rifiuti; l'amministratore, nonostante ciò,

ha ripetuto la segnalazione. Il risultato è stato che all'interessato sono arrivate due cartelle da pagare. Certo l'amministratore non ha trattato male i dati personali, ma non ha agito con correttezza. Da qui la prescrizione all'amministratore condominiale, quando è tenuto a presentare la denuncia di occupazione o detenzione di locali o aree ai fini del calcolo e del versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in luogo dei soggetti a ciò direttamente tenuti, a porre in essere ogni previa scrupolosa verifica dell'avvenuta presentazione della stessa da parte degli occupanti dello stabile amministrato. Con cinque diversi provvedimenti il garante, infine, è tornato ad occuparsi di spam e fax indesiderati, ribadendo che l'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi, impone la preventiva acquisizione del consenso da parte dei destinatari. Alle cinque società è stato dunque vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati degli utenti interessati.